

SCUOLA: COME SI VA IN PENSIONE NEL 2021



In attesa del Decreto Ministeriale che definisce le modalità per la presentazione delle richieste di cessazione dal servizio con effetto dal 1 settembre 2021, riassumiamo le principali modalità di pensionamento

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA ALMENO UN CONTRIBUTO ENTRO IL 1995

Dal 1° settembre 2021 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età compiuti entro il 31.12.2021.

Requisiti minimi al 31.12.2021 (donne e uomini)

Età anagrafica	Contribuzione
67 anni	20 anni

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2021 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda se, entro il 31 dicembre 2021, risulta maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini senza operare alcun arrotondamento.

Requisito contributivo minimo al 31.12.2021

Donne	Uomini
41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi

Per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, l'importo della pensione, calcolato con la quota contributiva dal 2012, non può essere superiore a quello determinato con solo il metodo retributivo.

REGIME SPERIMENTALE "OPZIONE DONNA"

(in attesa Legge di stabilità 2021)

Possono accedere al regime sperimentale "Opzione Donna" le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni d'età e maturato 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2020, a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo.

Requisiti minimi

Età anagrafica	Contribuzione	Metodo di calcolo
58 anni entro il 31.12.2020	35 anni entro il 31.12.2020	Integralmente contributivo

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI COSIDDETTI PRECOCI

I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2021.

APE SOCIALE (in attesa Legge di stabilità 2021)

È prevista la possibilità di accedere all'APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2021, per i lavoratori con almeno 63 anni di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni e già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS.

Per le lavoratrici madri l'anzianità contributiva minima di 30/36 è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA PRIMA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA DAL 1° GENNAIO 1996

Il personale può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2021 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Requisiti minimi al 31.12.2021

Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
67 anni	20 anni	Non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'Assegno Sociale
71 anni	5 anni effettivi	Qualsiasi

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2021 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Requisiti minimi al 31.12.2021

Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
64 anni	20 anni effettivi	Non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'Assegno Sociale

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

È prevista la possibilità di cumulo anche ai fini della pensione anticipata. Inoltre, sono inclusi tra i destinatari anche coloro che hanno contribuzione versata nelle casse dei liberi professionisti. Pertanto, il personale può cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche per conseguire la pensione:

- di vecchiaia all'età di 67 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva
- anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini

L'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni.

Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolge una cassa libero professionale che abbia requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti.

Ai dipendenti pubblici che accedono alla "pensione in cumulo", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100"

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, è stata istituita una nuova forma di pensionamento anticipato, la cd "pensione quota 100", il cui accesso prevede la maturazione di un'anzianità contributiva minima di 38 anni e il compimento di almeno 62 anni di età.

**Requisiti minimi
al 31.12.2021
(donne e uomini)**

Età anagrafica	Contribuzione
62 anni	38 anni

I lavoratori, non titolari di pensione, possono perfezionare il diritto a pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti accreditati in altre gestioni dell'INPS ad eccezione di quelle versate nelle casse dei liberi professionisti.

Il trattamento pensionistico previsto da "quota 100" non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall'art. 2222 del codice civile.

Ai dipendenti pubblici che accedono alla "pensione quota 100", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni.

Tale possibilità è esercitabile a 66 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 41 di contribuzione indipendentemente dall'età. I requisiti anagrafici e contributivi o solo contributivi devono essere perfezionati entro il 31.12.2020, in quanto si applica il regime della decorrenza mobile.

Ciascuna gestione calcola la propria quota di pensione applicando il metodo di calcolo contributivo salvo le gestioni dove risulta maturato il diritto autonomo a pensione che calcolano la propria quota secondo il metodo ordinario (retributivo o misto).

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali. In tali casi l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE

Le istanze di cessazione dal servizio dovranno essere presentate tassativamente entro il termine previsto dal

Decreto ministeriale del MIUR nei seguenti casi:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattenimento in servizio oltre il limite di età ai fini della maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- revoca delle suddette domande, se già presentate.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS "ISTANZE ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO

Il personale verrà collocato a riposo d'ufficio qualora ricorrano i seguenti requisiti:

- 65 anni di età al 31.08.2021 e requisito contributivo per anzianità/anticipata entro il 31.12.2021
- 67 anni di età al 31.08.2021 e requisito contributivo per vecchiaia entro il 31.12.2021

GESTIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso l'assistenza gratuita del Patronato Inca.

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2021 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiusura della posizione al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.